



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

SERVIZIO ISPETTORATO E ANTIFRODE
SEZIONE ANTIFRODE E BANCA DATI SINISTRI

Roma 14 settembre 2012

Prot. n. 21-12-000503

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in Italia
che esercitano la r.c. auto
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle
Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia in
regime di libera prestazione di servizi
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia in
regime di stabilimento
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 – ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 - ROMA

Oggetto: Obblighi informativi derivanti dall'applicazione dell'art. 148, comma 2-bis del Codice delle Assicurazioni Private.
Istruzioni operative.

Si fa riferimento alla previsione normativa dell'art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP), introdotta dall'art. 32, comma 3, lett. b) del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di liberalizzazioni.

La norma prevede la possibilità per le imprese di non formulare offerta di risarcimento nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 148, CAP, qualora, a seguito della consultazione della

banca dati sinistri di cui all'art. 135, CAP, emergano almeno due parametri di significatività e si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini della eventuale decisione di presentare querela.

La disposizione subordina la possibilità di avvalersi di tale facoltà all'assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con l'obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento.

Si forniscono istruzioni operative in ordine alle disposizioni di cui all'art. 148, comma 2-bis, CAP, che trova applicazione nelle procedure di risarcimento dei sinistri r.c.auto di cui agli articoli 141, 148 e 149, CAP.

1. Comunicazione al danneggiato della decisione di non fare offerta di risarcimento in presenza di almeno due parametri di significatività

La possibilità per l'impresa di non formulare offerta di risarcimento nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 148, CAP, è subordinata alla condizione che, in relazione alla chiave di ricerca utilizzata per il sinistro in corso di liquidazione, emergano almeno due parametri di significatività. A tale riguardo le imprese in fase di consultazione sono tenute a:

- verificare, nelle more dell'attuazione da parte dell'Autorità di un sistema di abbinamento dei sinistri oggetto di comunicazione plurima, che la sussistenza dei parametri di significatività non sia riferibile ad un medesimo evento, avendo cura di darne conto nella comunicazione indirizzata all'Autorità;
- utilizzare per l'interrogazione, al fine di verificare la sussistenza dei parametri, esclusivamente la modalità *web on-line* e la modalità *batch-batch*; l'estensione alla modalità *batch on-line* sarà attuata successivamente.

In presenza del presupposto di cui sopra e della conseguente decisione di non formulare offerta nei termini di legge, l'impresa informa il danneggiato attraverso una comunicazione scritta, che deve:

- essere effettuata entro gli stessi termini previsti per la formulazione dell'offerta di risarcimento dai commi 1 e 2 dell'art. 148, CAP;
- indicare la norma di legge che riconosce all'impresa di assicurazione tale facoltà;
- essere motivata con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro;
- indicare il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione stessa, entro il quale l'impresa comunicherà al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

2. Informativa all'Autorità

L'art. 148, comma 2 bis, primo periodo, CAP, prevede che le imprese trasmettano all'ISVAP :

- le comunicazioni inviate ai danneggiati relative alla decisione di non formulare offerta di risarcimento nei termini di legge, essendo necessario effettuare ulteriori approfondimenti sul sinistro;
- la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.

A tal fine le imprese trasmettono all'ISVAP, per via telematica e secondo le istruzioni tecniche fornite nell'Allegato 1, in relazione a ciascuna comunicazione inviata al danneggiato, i seguenti documenti:

- la stampa della pagina, risultante dalla consultazione, in cui viene evidenziata la presenza dei parametri di significatività;

- la dichiarazione di insussistenza di duplicazioni con riferimento ai sinistri generanti i parametri di significatività;
- la comunicazione inviata al danneggiato della decisione di effettuare ulteriori approfondimenti;
- la descrizione delle attività effettuate e degli accertamenti svolti in funzione antifrode (controperizia sul veicolo del responsabile, accertamenti investigativi, etc.);
- la comunicazione, inviata al danneggiato, in ordine alle determinazioni conclusive assunte in relazione alla richiesta di risarcimento.

A far data dal 1° novembre p.v., l'obbligo di informazione a quest'Autorità dovrà essere assolto entro i sette giorni successivi al trentesimo giorno dalla data della comunicazione conclusiva, inviata al danneggiato, secondo le modalità illustrate nell'Allegato.

L'informativa fino a quella data è effettuata con posta ordinaria, ovvero via fax al numero 06.42.133.434.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Allegato 1 – Istruzioni tecniche per le trasmissioni informatiche

Modalità di trasmissione

I flussi informatici vengono trasmessi, dalle imprese verso l'Autorità e viceversa, mediante l'infrastruttura di collegamento realizzata con il software Spazio Server, già in uso per gli invii dei sinistri alla Banca dati sinistri.

Le imprese che non hanno il collegamento con Spazio Server utilizzeranno l'infrastruttura Isvap basata sul prodotto Spazio-SFTP¹. L'Autorità ha fornito, al referente unico per la Banca dati sinistri r.c.auto di queste imprese, le istruzioni per l'attivazione del relativo collegamento.

Comunicazioni delle imprese

La comunicazione informatica è costituita da un file xml denominato SOSP.xml, che contiene le informazioni relative alle comunicazioni inviate ai danneggiati, e dai corrispondenti file documentali. Per ogni danneggiato indicato nel file SOSP deve essere trasmesso un file documentale, con la denominazione più avanti indicata, contenente tutti i documenti relativi al danneggiato stesso.

In uno stesso giorno l'impresa può trasmettere un solo file SOSP.xml., per cui l'invio – nella stessa giornata – di un ulteriore file comporterà l'integrale sostituzione del precedente.

La struttura del suddetto file è pubblicata sul sito dell'Autorità alla sezione "Imprese e Intermediari/Controlli e Download/Direttive xml".

Le informazioni di dettaglio comunicate con il file SOSP.xml, precisate nella Tabella A, riguardano: l'identificativo del sinistro e del danneggiato; la tipologia delle partite di danno sospese; la chiave di ricerca che ha evidenziato la presenza di almeno due parametri di significatività attivi; la data dell'ultimo aggiornamento, indicata sulle pagine oggetto di consultazione; la data in cui sarebbe scaduto il termine per l'offerta, se l'impresa non avesse sospeso il relativo pagamento; la data in cui l'impresa ha comunicato al danneggiato le proprie determinazioni conclusive.

Entro le ore 24:00 del giorno in cui viene inviato il file SOSP.xml, devono pervenire anche tutti i file documentali relativi alle partite di danno sospese. In particolare, ogni file documentale conterrà tutta la documentazione relativa alla medesima partita di danno sospesa. La nomenclatura dei file documentali deve essere conforme al seguente standard: `DOCU_codSinistro_codCoinvolto.pdf`, ove:

- `codSinistro` è l'identificativo univoco del sinistro trasmesso dall'impresa nel campo `cod_sinistro` del record sini di cui al provvedimento 2826;
- `codCoinvolto` è l'identificativo del coinvolto trasmesso dall'impresa nei campi `partita_iva` o `codfisc` del record anac di cui al provvedimento 2826.

Sarà considerata nulla la trasmissione di file documentali relativi ai danneggiati non presenti nel file SOSP.xml o aventi nomenclature non rispondenti allo standard indicato.

Le imprese che trasmettono i file via Spazio Server debbono impostare il `correlation-id` con i primi 4 caratteri del nome file ("SOSP" o "DOCU").

¹ Tale infrastruttura può essere acceduta per il tramite dei programmi free di trasferimento file (es. Filezilla, CoreFtp LE, etc.)

Con riferimento ai file documentali, le imprese che trasmettono i file via Spazio Server da un sistema Mainframe debbono impostare il nome del file nella clausola PATH_NAME del job di accodamento e specificare la clausola CONVERSION(B).

Tabella A - Informazioni del file SOSP

| Informazione | Valori da riportare |
|---------------------|--|
| codComp | Codice dell'impresa assegnato dall'Isvap (consultabile nel sito dell'Autorità alla sezione 'Imprese e Intermediari / Albo Imprese'); |
| codSinistro | Codice del sinistro (di cui al campo cod_sinistro del record sini del tracciato record di cui al provvedimento 2826) cui è riferita la sospensiva; |
| codDanneggiato | Codice identificativo del danneggiato cui è riferita la sospensione, nell'elemento corrispondente alla tipologia del soggetto: <ul style="list-style-type: none"> • se il danneggiato è una persona fisica va alimentato l'elemento codiceFiscale; • se il danneggiato è una persona giuridica dotata di codice fiscale numerico va alimentato l'elemento codiceFiscaleN; • se il danneggiato è una persona giuridica dotata di partita iva va alimentato l'elemento partitalva; |
| chiaveRicerca | Indicare la Chiave della ricerca nell'elemento corrispondente come di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"> • se la chiave di ricerca è un codice fiscale (persona fisica) va alimentato l'elemento codiceFiscale; • se la chiave di ricerca è un codice fiscale numerico (persona giuridica dotata di codice fiscale numerico) va alimentato l'elemento codiceFiscaleN; • se la chiave di ricerca è una partita iva (persona giuridica dotata di partita iva) va alimentato l'elemento partitalva; • se la chiave di ricerca è una targa va alimentato l'elemento targa; |
| codiceFiscale | Codice fiscale (di cui al campo codfisc del record anac del tracciato record di cui al provvedimento 2826); |
| codiceFiscaleN | Codice fiscale numerico (di cui al campo codfisc del record anac del tracciato record di cui al provvedimento 2826); |
| partitalva | Partita iva (di cui al campo partiva_iva del record anac del tracciato record di cui al provvedimento 2826); |
| targa | Targa (di cui al campo targa del record veic del tracciato record di cui al provvedimento 2826); |
| sospesoDannoCose | Indicare: "S" se vi è sospensione per il danno a veicoli o a cose; "N" in caso contrario; |
| sospesoDannoPersona | Indicare: "S" se vi è sospensione per il danno a persona; "N" in caso contrario; |
| dAggiornamentoBds | Indicare la data di aggiornamento del portale Banca Dati Sinistri al momento della consultazione; |
| dTermine | Indicare la data del termine entro cui l'impresa è tenuta a formulare l'offerta di risarcimento; |
| dDeterminazioni | Indicare la data di comunicazione al danneggiato delle determinazioni conclusive; |

Controlli sui dati

I file SOSP.xml debbono soddisfare i controlli descritti nel documento 'Banca Dati Sinistri - Controlli sulle Sospensive', pubblicato sul sito dell'Autorità alla sezione 'Imprese e Intermediari/Controlli e Download'.

I controlli possono essere “bloccanti” o “non bloccanti”. In caso di gravi anomalie, il mancato superamento del controllo “bloccante” impedisce l’acquisizione nel sistema informativo ISVAP delle informazioni trasmesse.

I record delle sospensioni privi di errori non dovranno essere ritrasmessi. Al contrario, in presenza di errori, l’impresa dovrà rimuovere gli errori presenti nel file SOSP.xml e ritrasmettere lo stesso unitamente a tutti i file documentali ad esso collegati.

File di risposta, inviati dall’Autorità alle imprese

A fronte di ciascun file SOSP.xml, l’Isvap fornisce un file xml di riscontro, denominato SOSP_R_XXXXX_aaaammgg.xml (ove XXXXX è il codice Isvap dell’impresa e aaaammgg indica la data in cui è pervenuto il file SOSP.xml cui è riferita la risposta).

La struttura dei file di risposta inviati dall’Isvap è pubblicata sul sito dell’Autorità alla sezione ‘Imprese e intermediari/Controlli e Download/Direttive Xml’. Le informazioni di dettaglio sono precisate nella Tabella B.

Tabella B - Informazioni del file di risposta dell’ISVAP

| Informazione | Valori riportati |
|------------------|--|
| tipoFileIsvap | ‘R1’: risposta automatica – il file dell’impresa è stato elaborato ed è privo di errori; ‘R2’: risposta automatica – il file dell’impresa è stato elaborato e presenta errori; ‘R3’: risposta automatica – il file dell’impresa non è elaborabile; |
| codComp | Codice dell’impresa; |
| tipoFile | Codice del tipo file (‘SOSP’); |
| dataArrivo | Contiene la data di arrivo in Isvap del file inviato dall’impresa; |
| dataOsservazione | Non impostata; |
| codiceScarto | Se tipoFileIsvap=‘R3’ contiene: 4: il codice compagnia contenuto all’interno del file (valore del campo codComp) è errato; 5: il file non è conforme allo schema xsd di riferimento; Se tipoFileIsvap=‘R1’, ‘R2’: non presente; |
| numeroErrori | Se tipoFileIsvap=‘R2’: contiene il numero di segnalazioni presenti nel file; Se tipoFileIsvap=‘R1’, ‘R3’ non presente; |
| rifControllo | Solo per tipoFileIsvap=‘R2’: Contiene l’identificativo del controllo (rif. documento ‘Controlli sulle Sospensive’); |
| campoXml | Solo per tipoFileIsvap=‘R2’: Nome del campo (valori colonna ‘Informazione’ di cui al capitolo 4 del presente documento) contenente l’errore; |
| valoreCampoXml | Solo per tipoFileIsvap=‘R2’: Contiene il valore errato; |
| chiave | Solo per tipoFileIsvap=‘R2’: Chiave identificativa: elenco dei campi, separati dal carattere ‘-’, che identificano l’elemento cui è riferita la segnalazione; |
| valoreChiave | Solo per tipoFileIsvap=‘R2’: Valore dei campi che identificano l’elemento cui è riferita la segnalazione: i valori dei diversi campi sono separati dal carattere ‘-’; |